



# PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione e Ambiente



## Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure di Valutazione Via e Vas

[va@PEC.mite.gov.it](mailto:va@PEC.mite.gov.it)

e p.c. alla **Castellaneta S.r.l.**

[castellanetagreen@legalmail.it](mailto:castellanetagreen@legalmail.it)

alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

[COMPNIEC@PEC.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@PEC.mite.gov.it)

al Ministero della cultura

Soprintendenza Speciale per il PNRR

[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

Alla Regione Puglia

Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità  
urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali

[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

al Comune di Castellaneta

[comunecastellanetaprotocollo@postecert.it](mailto:comunecastellanetaprotocollo@postecert.it)

**Oggetto:** [ID: 9024] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico denominato "CASTELLANETA 1", di potenza pari a 75,779 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Castellaneta (TA). Proponente: CASTELLANETA S.r.l. – Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento – **Riscontro.**

Si fa riferimento alla documentazione acquisita al prot. Prov. le n. 15301 del 21.04.2023, riguardante la richiesta di istanza in oggetto, dalla quale si riscontra istanza per il rilascio di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 per progetto di impianto fotovoltaico della potenza pari a 75,779 MW e delle relative opere di connessione alla RTN.

Nella nota di trasmissione, nell'avviso pubblico, nonché nel modulo per la presentazione dell'Istanza di V.I.A. viene dichiarato dal Proponente che *“Rispetto alle aree naturali protette come definite dalla*



L. 394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000 si precisa che il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno delle suddette.", ovvero che "Il progetto non è soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) perché non interferisce con alcuno dei siti della Rete Natura 2000: SIC, ZPS, ZSC."

Dalla documentazione agli atti si evince che l'area del progetto:

- ricade nel Comune di Castellaneta, in zona individuata dallo strumento urbanistico vigente in:
  - PUG S Contesti Rurali CRA funzione agricola normale [CRA AG];
  - PUG S Contesti Rurali CRV Idrogeomorfologico paesaggistico [CRV IS];
  - PUG S Contesti Rurali CRV Idrogeomorfologico Complesso [CRV IC];
  - PUG S Contesti Rurali CRV Geomorfologico Complesso a valore paesistico [CRV GC];
- è ricompresa all'interno della Zona IBA – IBA139 "Gravina" e della ZSC "Area delle Gravine", codice IT 9130007, pertanto occorre acquisire parere V.INC.A;
- dalla ricognizione condotta sui servizi cartografici dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Carta geomorfologica sono interessati:
  - Corso d'acqua episodico: Id\_30711 - Id\_13473 - Id\_13474,

pertanto occorre acquisire Parere di compatibilità relativo;
- è ricompresa in area soggetto a Vincolo Idrogeologico, pertanto occorre acquisire Nulla Osta relativo;
- dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici oggetto di intervento si rileva la presenza di:
  - 6.1.1 Componenti geomorfologiche:
    - UCP Lame e gravine
  - 6.1.2 Componenti botanico-vegetazionali:
    - BP Fiumi e torrenti, acque pubbliche- LAMA DI CASTELLANETA E VALLONE SANTA MARIA;
    - UCP – Vincolo idrogeologico

- 6.2.1 Componenti botanico-vegetazionali:
  - UCP - Aree di rispetto dei boschi
- 6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:
  - BP – Parchi e riserve;
  - UCP - Siti di rilevanza naturalistica;
  - UCP – Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali
- 6.3.1 Componenti culturali ed insediative:
  - BP – Parchi e riserve
  - UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa:
    - a) Siti interessati da beni storico culturali: Masseria Bolzanello;
    - b) b) aree appartenenti alla rete dei tratturi:
      - Regio Tratturo Melfi Castellaneta;
      - Regio Trattarello delle Murge;
      - Regio Trattarello Tarantino
  - UCP – Aree di rispetto delle componenti culturali ed insediative:
    - a) Rete Tratturi;
    - b) Siti storico culturali: Area di rispetto - siti storico culturali
- 6.3.2 Componenti culturali ed insediative:
  - UCP – Strade a valenza paesaggistica: SS7 TA
- Figura: La fossa bradanica – Il Paesaggio delle gravine;
- Ambito: Alta Murgia – Arco Jonico Tarantino;

pertanto occorre acquisire Autorizzazione Paesaggistica nonchè Autorizzazione della relativa Soprintendenza dei Beni Archeologici;

- è ricompresa all'interno del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, istituito ai sensi della L.R. 18/2005 e smi., sia in Zona 1 che in Zona 2, così come definite dall'art. 3 della Norma, la cui gestione provvisoria è delegata a questo Ente; pertanto occorre acquisire Nulla Osta relativo.

All'uopo si fa presente che l'art. 4 della L.R. 18/2005 al comma 2 prevede:

*“2. Sull'intero territorio del Parco naturale regionale Terra delle gravine l'Ente di gestione di*

cui all'articolo 5 promuove azioni di valorizzazione e, in particolare:

- a) il restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) il recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) le opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) la conservazione e il recupero dei biotopi naturali e delle specie di fauna e flora selvatica rara e minacciata;
- e) le opere di conservazione e di ripristino ambientale del territorio attraverso pratiche di ingegneria naturalistica;
- f) le attività culturali nei campi di interesse del parco;
- g) l'agriturismo, il turismo storico-culturale, il turismo enogastronomico;
- h) la realizzazione di percorsi escursionistici legati a forme di mobilità lenta e le attività sportive compatibili;
- i) la promozione del risparmio energetico, l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili, nonché l'autoproduzione energetica attraverso l'uso di energie rinnovabili, in particolare del fotovoltaico;"

Lo stesso articolo al comma 4 cita:

*"4. Sull'intero territorio del Parco è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e in particolare:*

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria, che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;*
- b) gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;*
- c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio."*

Infine al comma 7 viene indicato:

*"7. Allo scopo di perseguire le finalità di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale, nel Parco naturale regionale Terra delle gravine non è consentito:*

- a) aprire nuove cave, miniere e discariche. L'attività delle cave in esercizio è consentita sino alla*

*scadenza delle autorizzazioni e salvo proroghe da concedere previa valutazione delle compatibilità paesaggistiche e ambientali, comunque nei limiti dei volumi già autorizzati. Le cave già esistenti, ma non in esercizio, che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di tutte le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali previste dalle leggi statali e regionali possono esercitare l'attività previa conclusione dell'iter autorizzativo. In tutti i casi, devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività estrattiva);*

*b) effettuare opere di movimento terra che alterino consistentemente la morfologia del terreno, a eccezione delle normali pratiche agronomiche, e dei cambi colturali e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);*

*c) trasformare le superfici coperte da vegetazione spontanea;*

*d) esercitare l'attività venatoria; sono fatti salvi, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a fini scientifici;*

*e) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali selvatici e raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione, tranne quanto disposto dal comma 3, lettera c);*

*f) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;*

*g) introdurre nell'ambiente a vegetazione spontanea specie faunistiche e floristiche non autoctone;*

*h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;*

*i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;*

*j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali;*

*k) effettuare, fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari;*

*l) costruire, fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, nuovi edifici o opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica);*

*m) mutare, fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali.*

*m bis) resta fermo il divieto di esercizio dell'attività venatoria sancito dal comma 6 dell'articolo*

22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia);

m ter) resta fermo il divieto di transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorale.

Tanto si doveva per procedimento istruttorio.

*Il Funzionario del procedimento istruttorio*

*Ing. Giuseppe Attolico*

*Il Responsabile del Servizio*

*Dot. For.le Filippo Bellini*

**II DIRIGENTE**

*Ing. Aniello Polignano*